



AO Brotzu

Deliberazione 1002

Adottata dal DIRETTORE GENERALE f.f. in data 17 APR. 2019

OGGETTO: Affidamento delle "Attività propedeutiche alla riattivazione dell'impianto fotovoltaico" del P.O. San Michele di Cagliari. Ditta aggiudicataria Schneider Electric S.p.A. Importo complessivo € 4.700,00 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. ZB12815714

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 18 APR. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
IL DIRETTORE GENERALE f.f.	Dott. Vinicio Atzeni
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

- Su proposta** del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni;
- Richiamati** il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- Visti** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Richiamate** la linea Guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Premesso** che l'impianto fotovoltaico è disconnesso a seguito del fuori servizio elettrico del 15 settembre 2017 a causa di un presunto guasto al suo interno, indicato dall'intervento della protezione direzionale di terra 67N sia sul Dispositivo di Protezione Generale dell'intero impianto elettrico ospedaliero Sepam S41 che sul Dispositivo Generale dedicato all'impianto fotovoltaico Sepam S41;
- Considerato** che in data 01/03/2019 è stato affidato alla ditta Schneider Electric l'incarico per la verifica delle protezioni Sepam impianto fotovoltaico Assessment MPS Walkthrough del P.O. San Michele;
- Visto** il verbale di intervento NHJC232262 – MPS – PRIME contenente i risultati delle verifiche, nel quale si individua quale causa del disservizio un difetto di installazione dei toroidi omopolari associati alle protezioni, che ha determinato l'errato intervento delle stesse per guasti esterni all'impianto dell'A.O. Brotzu ed ascrivibili alla rete del distributore Enel da cui deriva la

%

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

mancata protezione dell'intero impianto ospedaliero da guasti monofase a terra, temporaneamente risolta attraverso l'attivazione di una soglia di protezione 51N in grado di proteggere l'impianto dell'ospedale finché la porzione di rete in media tensione dell'impianto fotovoltaico rimarrà scollegata;

Dato atto che le verifiche effettuate dai tecnici Schneider Electric hanno altresì evidenziato errori nelle configurazioni delle protezioni Sepam S20 installate nelle tre sottocabine dell'impianto fotovoltaico, che non consentirebbero il corretto intervento dell'interruttore in caso di rilevazione di un guasto;

Considerato che le prove di isolamento sulle sezioni di cavi in media tensione eseguite dalla ditta installatrice Sirimed S.r.l. a seguito dell'evento del settembre 2017, come descritte nella relazione a firma dell'ing. Squillaci per conto dell'impresa Sirimed S.r.l. trasmessa all'A.O.B. in data 03.11.2017 relativa al "Fuori servizio elettrico AOB" del 15.09.2017, non sono state condotte in accordo alle metodologie descritte dalla norma CEI 11-17, ma utilizzando valori di tensione non adeguati alla tensione di esercizio dei cavi stessi, dunque non idonee ad identificare difetti di isolamento;

che risulta indispensabile, preventivamente alla riattivazione dell'impianto fotovoltaico, correggere gli errori di taratura rilevati sui dispositivi Sepam S41 e Sepam S20 attraverso un intervento di riconfigurazione degli stessi, al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi di protezione, che dovrà essere eseguito da Sirimed S.r.l.;

Considerato che risulta necessario prevedere la supervisione da parte di A.O.B. attraverso tecnici specializzati delle attività di correzione delle impostazioni delle protezioni Sepam S41 e Sepam S20 da parte della ditta installatrice Sirimed S.r.l.;

che risulta necessario provvedere all'esecuzione di prove di isolamento, secondo la norma CEI 11-17, dei cavi MT dell'impianto fotovoltaico, per scongiurare la presenza di difetti di isolamento eventualmente intercorsi negli oltre due anni in cui i cavi sono rimasti fuori servizio, considerato quanto sopra esposto relativamente alle prove effettuate dall'impresa Sirimed S.r.l.;

Ritenuto che risulta necessario provvedere all'espletamento della procedura di gara per le "Attività propedeutiche alla riattivazione dell'impianto fotovoltaico" del P.O. San Michele, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

Acquisita l'offerta OP-190327-8345525/ft della ditta Schneider Electric S.p.A., la quale si è resa disponibile ad eseguire la supervisione all'intervento di taratura delle protezioni relè Sepam, per un importo pari a € 2.350,00 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 10);

Acquisita l'offerta OP-190327-8345476/ft della ditta Schneider Electric S.p.A., la quale si è resa disponibile ad eseguire le prove di isolamento sui cavi MT e la verifica sulla funzionalità delle



AO Brotzu

segue deliberazione n. 1002 del 17 APR. 2019

protezioni installate nelle tre sottocabine dell'impianto fotovoltaico, per un importo pari a € 2.350,00 oltre I.V.A. di legge (All. B pg. 10);

Considerato che all'esito delle prove di isolamento sui cavi MT dell'impianto fotovoltaico l'A.O.B. si riserva di rivalersi in danno sull'Impresa realizzatrice dei lavori Sirimed S.r.l.;

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Schneider Electric S.p.A. con sede Stezzano (BG), Via Circonvallazione Est, 1 P.I. 02424870166 le "Attività propedeutiche alla riattivazione dell'impianto fotovoltaico" del P.O. San Michele, per l'importo totale di € 4.700,00 oltre I.V.A. di legge, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che il Direttore del Servizio ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. alla ditta Schneider Electric S.p.A. con sede Stezzano (BG), Via Circonvallazione Est, 1 P.I. 02424870166 le "Attività propedeutiche alla riattivazione dell'impianto fotovoltaico" del P.O. San Michele, per l'importo totale di € 4.700,00 oltre I.V.A. di legge;
- di dare atto che l'importo di € 4.700,00 per lavori e fornitura, € 1.034,00 per I.V.A., per complessive € 5.734,00 verrà imputato al n° A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e pertinenze a richiesta) del Piano dei Conti;
- di disporre che il S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che il S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Vinicio Atzeni

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli _____
Ass. Tecnico geom. Andrea Arca _____

All. A alla Delib. N. 1002
del 7 APR. 2019 fig. N. 10

Life Is On

Schneider
Electric

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI

c.a.

data : 08/04/2019

v.rif :

n.rif : OP-190327-8345525/ft

Oggetto : Offerta per intervento di taratura protezioni relè Sepam.

Con riferimento ed in risposta alla Vostra richiesta, Vi trasmettiamo di seguito la nostra migliore offerta tecnico-economica, nella speranza di soddisfare le vostre attese.

Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

Schneider Electric S.p.A.

Schneider Electric SpA

Funzionario di Vendita
Giovan Battista Fadda

Tel:

giovan-battista.fadda@se.com

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 Stezzano (BG)
Tel. 035 415 1111
Fax 035 415 3200
Centro Supporto Cliente
011 407 3333

Capitale Sociale 34.000.000,00 €
Iscritta al R.I. di Bergamo al n.288118
Codice Fiscale 00509110011
Partita IVA 02424870166
Società con unico socio
Diretta e coordinata da Schneider Electric S.A.
Nazionale Pile IT09060P00000117

schneider-electric.com

CONTENUTI

1	PREMESSE.....	1
2	OGGETTO DELLA FORNITURA E DELLE PRESTAZIONI	1
3	OFFERTA COMMERCIALE	1
3.1	Prezzo	1
3.2	Modalità di fatturazione.....	1
3.3	Termini e modalità di pagamento.....	1
3.4	Garanzie.....	2
3.5	Termini di realizzazione delle Prestazioni.....	2
3.6	Entrata in vigore del contratto.....	2
3.7	Validità dell'offerta.....	2
4	SUBAPPALTO.....	2
5	RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA.....	2
6	RESPONSABILITA'	2
7	ACCETTAZIONE SPECIFICA.....	3
8	CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	4

1 PREMESSE

1.1. Scopo della fornitura

La presente Offerta definisce le condizioni tecnico-economiche per la realizzazione della taratura protezioni di relè **Sepam** presso l'impianto "dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu" di Cagliari.

1.2 Elementi base di valutazione

La presente offerta è stata predisposta sulla base del documento NHJC232262 - MPS-PRIME ns. rif. 8510023122, elaborato dal ns. personale tecnico successivamente al sopralluogo del 21/01/2019.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA E DELLE PRESTAZIONI

2.1 La presente Offerta stabilisce le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di:

Pos	Descrizione	Q.tà
1	Intervento in sito di 1 giornata ns. personale tecnico per le attività di modifica impostazione delle soglie di intervento protezioni nei relè Sepam S41 e S20 . <i>NB: sarà Vs. cura fornirci i valori di settaggio protezioni da inserire nel Sepam</i>	1

2.2 Questa offerta è valida per la fornitura di servizi in accordo alle quantità specificate. In generale, tutti i materiali e servizi non esplicitamente menzionati nell'offerta non sono inclusi.

2.3 Nel caso di disposizioni contraddittorie e/o incompatibili tra l'offerta commerciale ed i suoi allegati, le parti fin da ora convengono che si dovranno ritenere valide e vincolanti in ordine di prevalenza:

- l'offerta commerciale;
- eventuali allegati tecnici;
- le condizioni generali di fornitura Schneider Electric S.p.A. allegate alla presente.

3 OFFERTA COMMERCIALE

3.1 Prezzo

Per la realizzazione delle prestazioni di cui alla presente offerta, i prezzi sono i seguenti:

Pos.	Descrizione	Qt.à	Prezzo Unit. (€)	Totale (€)
1	Intervento tecnico viaggio A/R compreso	1	2.350,00	2.350,00
2	Oneri per la sicurezza	1	00,00	00,00
				2.350,00

L'inattività di nostri tecnici dovuta ad eventuali interruzioni nello svolgimento delle prestazioni per cause a noi non imputabili (ritardato inizio, anticipata interruzione o sospensione dei lavori), sarà remunerata applicando le tariffe indicate nel "listino prezzi manodopera per interventi tecnici" in vigore al momento dell'intervento.

I prezzi si intendono IVA esclusa.

3.2 Modalità di fatturazione

La fatturazione delle prestazioni avverrà al completamento dell'intervento

3.3 Termini e modalità di pagamento

%	Modalità di rateizzazione	Termine pagamento	Modalità pagamento
100	Fine lavori	Vs. solito	Vs. solito

All. n. A "Pag. N. 4" di Fog. 10

3.4 Garanzie

L'Assuntore, in riferimento alle specifiche tecniche dichiarate, garantisce che le Attività di Manutenzione realizzate siano esenti da vizi e conformi a quanto previsto nel Contratto per un periodo di sei mesi a partire dalla loro esecuzione.

3.5 Termini di realizzazione delle Prestazioni

La data di inizio dell'intervento sarà da concordare dopo l'emissione del vostro ordine di acquisto.

3.6 Entrata in vigore del contratto

Una volta ricevuta la vostra accettazione della presente offerta, la conclusione dell'accordo sarà in ogni caso subordinata alla nostra conferma d'ordine nei termini ivi indicati.

3.7 Validità dell'offerta

La presente offerta si intende valida per 30 giorni.

4 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto senza preventiva autorizzazione, fatte salve le informazioni dovute per legge. Nel caso il Contratto sia qualificabile come subappalto nel contesto di un appalto pubblico, il Committente ha l'obbligo di informare l'Assuntore e dovrà farsi carico di ogni onere e responsabilità in ordine all'ottenimento delle richieste autorizzazioni, manlevando da ogni sanzione e responsabilità l'Assuntore.

5 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

In assenza di diverse indicazioni da parte del Cliente, i lavori si intendono disciplinati da quanto previsto all'art.26 D. Lgs. 81/2008.

Con riguardo agli impianti/apparecchiature sulle quali è previsto l'intervento di ns. personale tecnico, sarà cura onere e responsabilità del Cliente mettere in sicurezza il sito e mettere in sicurezza le apparecchiature effettuando le opportune manovre. In particolare il Cliente dovrà:

- (i) informare Schneider Electric dei rischi generali e specifici; in particolare, inviando prima della conclusione del contratto il DUVRI o altra documentazione equivalente ai sensi di legge;
- (ii) informare la Schneider Electric circa lo stato delle alimentazioni, provvedendo al loro distacco/interruzione se pattuito o richiesto dalle norme, ed in generale alla messa fuori servizio delle apparecchiature e dei dispositivi correlati;
- (iii) assicurare la presenza di proprio personale specializzato nel luogo ove si svolge l'intervento.

Nel caso di mancata osservanza di tali disposizioni Schneider Electric potrà sospendere le attività e/o risolvere il contratto, salvo ogni diritto per maggiori costi o danni.

6 RESPONSABILITA'

Le responsabilità dell'Appaltatore, fatte salve le disposizioni di inderogabili di legge, sono circoscritte agli obblighi definiti nel Contratto, ed in ogni caso:

- (i) devono intendersi limitate al danno emergente che sia conseguenza diretta ed immediata di un evento risarcibile, restando esclusa la risarcibilità di mancati guadagni, di danni consequenziali, o indiretti, o immateriali;
- (ii) e devono intendersi limitate in aggregato ad un ammontare non superiore all'importo complessivo del Contratto.

La parte che invoca una qualche responsabilità dell'altra, nell'ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.

Il Committente si impegna ad informare tempestivamente l'Appaltatore nel caso si verificino situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.

7 ACCETTAZIONE SPECIFICA

Le Parti pur dandosi atto che la presente scrittura privata è stata oggetto di preventiva e specifica negoziazione in tutte le sue clausole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, 1 e 2 comma del Codice Civile, il Committente dichiara di avere esaminato e specificatamente accettato:

- a) le seguenti clausole del Contratto: art.3.6) Entrata in vigore; art.6) Responsabilità.
- b) le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Appalto di Servizi di cui al successivo punto 8) :Art. 3.5, 3.6 dell'art. 3 Standards tecnici applicabili, attività di Manutenzione, manutenzione straordinaria, manutenzioni escluse, manutenzioni "full risks"; Art.7) Proprietà Industriale e diritto d'autore. Art. 8.2), 8.3) Consegna delle Attività di Manutenzione, Penali. Art. 12) Garanzie. Art. 13.4) Variabilità Prezzi e facoltà di recesso. Art. 13.2) Sospensione esecuzione per inadempimento. Art. 14) Recesso Dal Contratto da parte del Committente. Art. 16) Limitazione di Responsabilità. Art. 17) Forza Maggiore. Art. 21) Legge Applicabile e Foro Competente

(firma per accettazione specifica del
Committente)

8 CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.

Art. 1 Ambito di applicazione delle condizioni generali di fornitura per contratti di appalto di servizi di manutenzione, conclusione del contratto.

1.1 Le presenti Condizioni Generali di fornitura per contratti di appalto di servizi (per il seguito: **Condizioni Generali**) si applicano a tutti i contratti di appalto di servizi e/o ai relativi ordini di acquisto conclusi (per il seguito: **Contratto/i**) per la realizzazione e/o la fornitura di prodotti, di servizi, di software, di parti di ricambio, di volta in volta configurate come indicato nell'art. 3 (per il seguito: **Attività di Manutenzione**), stipulati dalla Schneider Electric S.p.A. (per il seguito: **Schneider Electric e/o Assuntore**) con un acquirente dei servizi (per il seguito: **Committente**).

1.2 I documenti contrattuali che disciplinano l'esecuzione da parte dell'Assuntore delle Attività di Manutenzione sono indicati nel Contratto (per il seguito: **Documenti Contrattuali**); le eventuali incoerenze, differenze o lacune tra i vari Documenti Contrattuali saranno risolte applicando il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Contratto;
- 2) Specifiche Tecniche e nome/prescrizioni particolari, Programma Lavori;
- 3) Condizioni Generali Schneider Electric S.p.A. di servizi di manutenzione.

Art. 2 Autonomia dell'Assuntore

2.1 Le Attività di Manutenzione previste nel Contratto saranno eseguite dall'Assuntore con propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, senza alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei confronti del Committente.

2.2 Con il Contratto l'Assuntore:

- assume la responsabilità afferente alla realizzazione delle Attività di Manutenzione specificamente indicate nel Contratto;
- dichiara di disporre – direttamente o indirettamente - dei mezzi (inclusi i mezzi finanziari) e dell'organizzazione necessari per eseguire le prestazioni oggetto del Contratto;
- si impegna a coordinare, ove necessario, le proprie attività con quelle svolte dal Committente sulla base delle informazioni da questi fornitegli;
- si impegna a comunicare al Committente l'insorgere di eventuali fatti e circostanze che impediscano la realizzazione delle Attività di Manutenzione nei termini e alle condizioni contrattuali.

Art. 3 Standards tecnici applicabili, Attività di Manutenzione, manutenzione straordinaria, manutenzioni escluse, manutenzioni "full risks" – Dati tecnici.

3.1 Ai fini dell'interpretazione delle presenti condizioni generali di appalto di servizi di manutenzione ed alla conseguente loro applicazione, fatte salve le disposizioni di legge, si deve fare riferimento agli standard tecnici delle norme UNI e CEI.

3.2 Salvo diverse pattuizioni scritte nel Contratto, per attività di manutenzione si deve intendere la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il **ciclo di vita** di un'entità, volte a mantenerla e riportarla in uno stato in cui possa eseguire la **funzione richiesta, fatte salve le esclusioni espressamente indicate**.

3.3 In particolare la **manutenzione straordinaria** è riferita al ripristino di una funzione richiesta di una entità seguito alla cessazione dell'attività dell'entità medesima ad eseguire la funzione richiesta (**guasto**); quindi si tratta di interventi non programmati.

L'attività di manutenzione straordinaria è conseguente ad eventi di guasto intrinsecamente correlati alle funzioni richieste (funzionalità) dell'entità (prodotto/sistema) nell'ambito del suo ciclo di vita.

3.4 Alla luce degli standard tecnici, i guasti derivanti da eventi accidentali estranei al funzionamento dei componenti nel corso del loro ciclo di vita non sono ricompresi nelle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3.5 Nessun obbligo o responsabilità potrà essere imputata all'Assuntore in relazione alle "Attività di Manutenzione Escluse" indicate nel Contratto.

In ogni caso, salvo diverse pattuizioni scritte contenute nel Contratto, devono sempre ritenersi escluse le attività e le conseguenti responsabilità inerenti:

- (i) La sostituzione di elementi consumabili necessari per il normale funzionamento (batterie, stampabili, carburanti, inchiostri, gas, e similari);
- (ii) L'esercizio di impianti;
- (iii) La custodia e/o la vigilanza (guardiana) di impianti;
- (iv) Ogni adempimento economico e finanziario inerente l'esercizio di impianti;
- (v) Ogni adempimento societario e/o amministrativo e/o fiscale inerente gli impianti;
- (vi) la stipula di polizze assicurative *all risks property*

3.6 Qualora nel Contratto vengano concordate Attività Manutentive ordinarie o straordinarie con corrispettivi determinati a corpo (e.g.: omnicomprendivi/tutto compreso/full risks, e similari diciture), è espressamente convenuto che tale qualificazione delle Attività di Manutenzione e/o del corrispettivo non troverà applicazione nel caso le attività richieste:

- (i) non siano correlate al ciclo di vita del prodotto/impianto;
- (ii) risultino senza fondamento o al di fuori delle procedure stabilite nel Contratto;
- (iii) siano derivanti - in tutto o in parte - da altri impianti non inclusi nelle Attività di Manutenzione;
- (iv) siano causate da un utilizzo improprio dell'impianto/apparecchiature, da imperizia, da negligenza, da mancato rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'uso dei sistemi/prodotti, incluse eventuali manomissioni o modifiche;
- (v) siano generate da eventi accidentali o da cause di forza maggiore.

Nell'ipotesi si verifichi una o più delle situazioni sopra descritte, l'Assuntore per le attività svolte avrà diritto al corrispettivo calcolato su misura sulla base dei prezzi unitari desumibili dal Contratto; salvi i casi di urgenza, l'Assuntore dovrà comunicare preventivamente al Committente la stima dei costi.

3.7 In nessun caso l'Assuntore è tenuto a fornire i propri piani di produzione e di sviluppo dei Prodotti, anche se i medesimi vengono consegnati corredati di diagramma di installazione. I disegni, documenti e codici che accompagnano i Prodotti o che eventualmente sono inviati al Committente separatamente restano di proprietà esclusiva dell'Assuntore, devono intendersi strettamente riservati e protetti ai sensi del successivo art. 7); precisamente, i documenti e/o le informazioni inviati separatamente devono intendersi qualificati come segreto aziendale ai sensi di legge.

3.8 L'Assuntore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche agli elementi costituenti le Attività di Manutenzione, per quanto concerne procedure, tecnologie, formato, forma, colore, dimensioni o materiali, rispetto alla rappresentazione, descrizione e alle specifiche degli stessi contenute nei suoi cataloghi e prospetti, inclusa la facoltà di cessarne la produzione, nella misura in cui tali modifiche non mutino sostanzialmente le prestazioni concordate con il Contratto.

3.9) L'Assuntore si riserva di apportare in qualunque momento delle modifiche ai propri prodotti o alle Attività di Manutenzione.

3.10 Il Committente garantisce la piena correttezza, accuratezza e completezza di tutti i dati, le informazioni, le analisi, i documenti e tutti gli altri elementi, comunicati – in qualsiasi forma ed in qualunque momento - dal Committente all'Assuntore, per disciplinare l'esecuzione delle Attività di Manutenzione (di seguito citati, per brevità, come "Dati").

3.11 L'Assuntore potrà avvalersi dei Dati al fine dell'esecuzione delle Opere, facendo totale affidamento sulla correttezza, accuratezza e completezza degli stessi. Fermo restando il fatto che l'Appaltatore non sarà in alcun modo obbligato alla verifica della correttezza, accuratezza e completezza dei Dati, qualora durante l'esecuzione delle Opere l'Assuntore individuasse eventuali errori, inesattezze, imprecisioni, difetti e non conformità dei Dati, l'Assuntore avrà diritto di ottenere l'integrazione e/o la correzione di tali Dati a cura e spese del Committente, unitamente ad adeguate modifiche, integrazioni

ed aggiustamenti delle disposizioni contrattuali su cui tali errori, inesattezze, imprecisioni, difetti e non conformità potranno avere un impatto, incluse, senza limitazione alcuna, quelle disciplinanti i prezzi ed i tempi di completamento delle Attività di Manutenzione.

Art. 4 Obblighi delle parti

4.1 L'Assuntore è tenuto ad eseguire le Attività di Manutenzione in conformità al Contratto; in particolare l'Assuntore per i propri dipendenti s'impegna:

- a corrispondere una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali di carattere collettivo, in vigore per la categoria di appartenenza;
- a provvedere sotto la propria responsabilità alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per l'assistenza malattia e la previdenza sociale;

4.2 Il Committente dà espressamente atto che, nell'ambito del Contratto, la sua collaborazione con l'Assuntore è un elemento importante al fine di consentire di realizzare le Attività di Manutenzione, e a tal fine il Committente s'impegna a collaborare in modo attivo e costante con l'Assuntore, ed in particolare dovrà:

- (i) informare l'Assuntore in ordine a Leggi, Regolamenti, norme o prescrizioni applicabili fornendo puntuali riferimenti;
- (ii) nominare un Responsabile del Contratto unico dotato di potere decisionale e di firma;
- (iii) procedere alle approvazioni, alle decisioni, che competono al Committente;
- (iv) fornire tutte le informazioni e di tutti i documenti tecnici/progettuali non di competenza dell'Assuntore ma utili o necessari;
- (v) notificare all'Assuntore tutte le anomalie riscontrate;
- (vi) assicurare il coordinamento con altri appaltatori o fornitori presenti nel sito;
- (vii) notificare all'Assuntore tutte le informazioni disponibili in ordine alla sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- (viii) Mettere a disposizione dell'Assuntore le Entità nei tempi programmati, e in modo continuativo. Ritardi o interruzioni superiori a due ore saranno addebitate alla Committente
- (ix) Presenziare alle Attività di Manutenzione con proprio personale

Art. 5 Varianti

5.1 Qualsiasi variante, in aumento o in diminuzione, delle Attività di Manutenzione stabilita nel Contratto dovrà essere preventivamente concordata per iscritto dalle parti.

5.2 Qualora l'Assuntore ritenesse che (a) un fattore tecnico non menzionato nei Documenti Contrattuali, e/o (b) un mutamento normativo intervenuto successivamente alla conclusione del Contratto, siano necessari per l'esecuzione delle Attività di Manutenzione e possano avere un impatto sulle obbligazioni su di lui gravanti:

- (i) informerà il Committente fornendo ragionevoli evidenze e fornendo preventivi ad un livello prezzi congruenti con quelli applicati nel Contratto.
- (ii) avrà diritto agli opportuni adattamenti, modifiche, integrazioni alle disposizioni dei Documenti Contrattuali,
- (iii) avrà diritto alle variazioni al corrispettivo qualora congruenti ai sensi del precedente punto (i) ed inferiori alla sua metà.

Nel caso la variante necessaria abbia un impatto superiore alla metà del corrispettivo e le parti non trovino un accordo, in tal caso ciascuna di esse potrà recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 14 secondo comma.

5.3 L'Assuntore è tenuto a segnalare gli eventuali ritardi rispetto agli impegni contrattuali derivanti dall'esecuzione delle varianti; con l'accettazione delle varianti da parte del Committente s'intenderanno automaticamente accettate le proroghe dei termini contrattuali di consegna, in misura corrispondente ai ritardi segnalati dall'Assuntore.

Il Committente è tenuto alla valutazione delle varianti ed eventuale accettazione scritta con tempi e modalità tali da non compromettere il rispetto degli obblighi contrattuali e da non determinare costi accessori per l'Assuntore.

Con l'accettazione delle varianti da parte del Committente s'intenderanno automaticamente prorogati i termini contrattuali di consegna, in misura proporzionale all'entità delle varianti.

5.4 In qualsiasi momento e senza l'approvazione del Committente, l'Assuntore ha il diritto di modificare la quantità e / o la qualità degli strumenti, dei materiali e dei beni da utilizzare per la realizzazione delle Attività di Manutenzione, a condizione che tali modifiche non pregiudichino le caratteristiche delle medesime, così come definiti nei Documenti Contrattuali.

Art. 6 Parti di ricambio

6.1) La consegna, la fatturazione e il pagamento delle parti di ricambio avverrà nei termini e alle condizioni stabilite nel Contratto, o in mancanza di disposizioni saranno convenute di volta in volta.

Qualora il Committente non fosse in grado di ricevere le parti di ricambio approntate dall'Assuntore, quest'ultimo potrà procedere alla fatturazione delle medesime, trattenendole in deposito a custodia; tale deposito sarà gratuito per la durata di sette giorni, trascorsi i quali diventerà oneroso.

6.2) Fatto salvo quanto espressamente stabilito nel Contratto, l'Assuntore non assume ulteriori responsabilità in ordine alla fornitura, alla consegna, alla gestione, delle parti di ricambio. Sarà cura onere e responsabilità del Committente approntare un magazzino di pezzi di ricambio appropriato rispetto al livello di continuità del servizio richiesto.

In particolare, fatto salvo quanto convenuto per iscritto nel Contratto, l'Assuntore non assume obblighi in ordine alla reperibilità o alla disponibilità di pezzi di ricambio.

Art. 7 Proprietà Industriale e Diritto d'Autore

7.1) I diritti afferenti a (i) qualsiasi invenzione, brevettata o meno, marchi, segni distintivi, disegni e modelli, informazioni aziendali segrete, tecnologia o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale, nonché, (ii) qualsiasi diritto d'autore, opera dell'ingegno, programmi per elaboratore, banche dati, disegni industriali o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sul diritto d'autore, applicabili o sviluppate con riferimento alle Attività di Manutenzione, - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - su prodotti, parti di ricambio, soluzioni tecniche, servizi, processi gestionali/industriali, attività, firmware, software, metodologie, schemi, formule, algoritmi, progetti, disegni tecnici, strumenti, manuali, relazioni, schede tecniche, specifiche, prototipi o campioni, registri e documentazione in generale, in nessun caso possono ritenersi trasferiti al Committente, restando l'Assuntore pieno ed esclusivo titolare dei medesimi.

Il Committente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d'autore trasmessi dall'Assuntore, ai sensi delle leggi applicabili, diventa titolare di semplici diritti d'uso, personali, non trasferibili e non esclusivi; il Committente s'impegna espressamente a non far uso di tali diritti e/o informazioni ricevute dall'Assuntore per scopi diversi da quelli strettamente correlati alle normali Attività di Manutenzione e alle normali operazioni conseguenti.

7.2) I termini e le condizioni per l'uso del software e dei database eventualmente messi a disposizione (per il seguito: Software) sono specificati nelle licenze che li accompagnano. Salve diverse disposizioni contenute nelle licenze d'uso appena menzionate, il Software, quale programma autonomamente eseguibile o inglobato nei prodotti o nelle soluzioni tecniche implementate con le Attività di Manutenzione, viene concesso in uso al Committente a titolo di diritto personale limitato, non trasferibile, non esclusivo; il Committente è obbligato a farne un uso limitato all'ambito dell'utilizzo dei prodotti o delle soluzioni tecniche implementate con le Attività di Manutenzione in modo conforme alla loro destinazione.

7.3) Il committente si impegna ad attenersi ai termini ed alle condizioni delle istruzioni per l'uso del Software o dei prodotti o in genere della tecnologia fornita dall'Assuntore e contenute nella documentazione resa disponibile.

Ne consegue che il Committente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d'autore trasmessi dall'Assuntore, a titolo esemplificativo rimane obbligato:

- a) a non copiare, riprodurre, decompilare, effettuare operazioni di ingegnerizzazione inversa, smontare o

altrimenti cercare di ricostituire il codice sorgente del Software o delle tecnologie del Venditore.

- b) a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente ai fini del funzionamento e della manutenzione dei Prodotti.
- c) a non eseguire, fabbricare, riprodurre, direttamente o indirettamente prodotti, pezzi di ricambio, Software, incluse le metodologie proprietarie.

Art. 8 Consegna delle Attività di Manutenzione – penali
8.1 Nei termini e condizioni stabilite nel Contratto l'Assuntore procederà alla predisposizione di verbali di intervento; tali verbali saranno comunicati al Committente, e si intenderanno accettati se non contestati entro il termine perentorio di 60 giorni.

8.2 Nel caso sia previsto un collaudo e/o una messa in servizio, l'ultimazione delle Attività di Manutenzione si intende effettuata, anche agli effetti del computo di eventuali penalità, alla data della comunicazione dell'Assuntore di Attività pronte per il collaudo.

Ove, entro dieci giorni da tale comunicazione e/o dalla messa in servizio il Committente non intervenga per assistere al collaudo, l'Assuntore s'intende automaticamente autorizzato ad effettuare le operazioni previste in assenza del Committente ed alla sua ultimazione ad emettere regolare fattura. Nel caso siano richieste prove di tipo, queste saranno effettuate a spese del Committente.

8.3 Qualora nel contratto a carico dell'Assuntore vengano stabilite delle penali, in ogni caso l'importo massimo delle medesime non potrà superare il dieci per cento (10%) del corrispettivo e dovrà ritenersi escluso il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 9 Sicurezza e prevenzione degli infortuni

Sarà cura onere e responsabilità del Committente mettere in sicurezza il sito e le apparecchiature nel/sulle quale/i è previsto l'intervento dell'Assuntore; in particolare il Committente dovrà informare l'Assuntore dei rischi generali e specifici, provvedere all'eventuale distacco delle alimentazioni, ed in generale alla messa fuori servizio delle apparecchiature e dei dispositivi tecnici correlati.

In ogni caso il Committente dovrà assicurare la presenza di proprio personale specializzato nel luogo dove si svolge l'intervento.

L'Assuntore redigerà un piano di sicurezza per l'esecuzione delle proprie attività in conformità alle vigenti normative; Prima dell'inizio delle attività la Committente provvederà a verbalizzare lo scambio di informazioni tra la Committente e l'Assuntore relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Qualora le Attività di Manutenzione siano realizzate, totalmente o parzialmente, nell'ambito di cantieri che siano nella disponibilità del Committente, quest'ultimo dovrà fornire ogni idonea informazione all'Assuntore in ordine all'applicabilità o meno del titolo IV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., e dovrà proporre al Committente un quadro completo di riferimento in ordine a ruoli, incarichi, e coordinamento degli appaltatori, nonché in ordine alla predisposizione dei piani di sicurezza.

Art. 10 Subappalto

È ammesso il subappalto senza preventiva autorizzazione, fatte salve le informazioni dovute per legge.

Nel caso il Contratto sia qualificabile come subappalto nel contesto di un appalto pubblico, il Committente ha l'obbligo di informare l'Assuntore e dovrà farsi carico di ogni onere e responsabilità in ordine all'ottenimento delle richieste autorizzazioni, manlevando da ogni sanzione e responsabilità l'Assuntore.

Art. 11 Assicurazioni

11.1 In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) per tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, l'Assuntore dovrà stipulare con compagnie di assicurazione di rilevanza nazionale le polizze assicurative Responsabilità Civile Terzi e Prodotto (RCTP) con massimali adeguati.

11.2 Le suddette polizze dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata delle Attività di Manutenzione, compresi i collaudi e fino all'accettazione definitiva.

Art. 12 Garanzie

12.1 L'Assuntore, in riferimento alle specifiche tecniche dichiarate, garantisce che le Attività di Manutenzione realizzate siano esenti da vizi e conformi a quanto previsto nel Contratto fino alla scadenza del periodo di garanzia ivi stabilito.

In ogni caso la garanzia dell'Assuntore non si estende alle Attività di Manutenzione e/o ai prodotti/realizzazioni che risultino non conformi, difettosi e/o danneggiati, a causa:

- (i) di modifiche, di installazioni, aggiunte o varianti, eseguite da parte della Committente o da suoi incaricati;
- (ii) di interferenze o disallineamenti con prodotti o software della Committente o di terze parti, non parametrizzati/interfacciati/forniti dall'Assuntore.
- (iii) di condizioni operative differenti rispetto a quanto indicato nel Contratto o comunque da quanto indicato nelle specifiche tecniche dell'Assuntore;
- (iv) di imperizia, di negligenza, di mancato rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nei manuali d'uso o nelle schede tecniche per l'uso dei sistemi/prodotti, incluse eventuali manomissioni/modifiche;
- (v) di attività manutentive, di riparazione di qualsiasi natura svolte dal Committente o da terzi;
- (vi) del naturale logoramento o dall'uso;
- (vii) di eventi accidentali o di cause di Forza Maggiore

12.2 I lavori e/o le prestazioni inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia sono, a giudizio dell'Assuntore, eseguite nei tempi e nelle modalità ritenute opportune e ragionevoli secondo le disponibilità e le circostanze del caso.

Le parti sostituite restano di proprietà dell'Assuntore e possono da questi essere asportate.

In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui al secondo capoverso dell'art. 1667 C.C.

12.3 L'intervento in garanzia da parte dell'Assuntore rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Committente.

Art. 13 Corrispettivo delle Attività di Manutenzione, modalità di pagamento.

13.1 I corrispettivi sono quelli espressamente indicati nel Contratto, al netto di IVA.

I pagamenti verranno effettuati nei termini e modalità concordate per iscritto, diversamente si applicano i termini legali del D. Lgs. 231/2002.

In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una scadenza comporta la decadenza del termine anche per le altre, ai sensi dell'art. 1186 CC.

Qualora l'Assuntore fornisca congrue motivazioni e offra l'adempimento entro termini ragionevoli, eventuali ritardi nelle consegne delle Attività di Manutenzione non conferiscono al Committente il diritto di dilazionare/sospendere il pagamento oltre alle scadenze contrattuali.

13.2 In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre forniture/prestazioni di servizi) da parte del Committente, l'Assuntore si riserva di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita e in ogni caso, (i) può sospendere ogni e qualsiasi Attività di Manutenzione, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali, (ii) avrà diritto ad una proporzionale estensione dei termini contrattuali, all'indennizzo di eventuali costi/spese sostenuti, alle opportune integrazioni/modifiche ai Documenti Contrattuali.

13.3 Eventuali piani di pagamento dilazionati, concordati per iscritto o per fatti concludenti, non costituiscono novazione del contratto e/o rinuncia al credito, salvo espresso accordo scritto in tal senso.

13.4 Qualora su base annua (dodici mesi) si verificasse un incremento nell'indice ISTAT denominato FOI superiore al 2% l'Assuntore avrà la facoltà di:

- (i) chiedere per l'anno in corso un adeguamento del corrispettivo in funzione degli aumenti verificatisi,
- (ii) nel caso le Parti non trovino un accordo ai sensi del precedente punto (i), l'Assuntore potrà liberamente recedere dal Contratto con preavviso di tre mesi.

Art. 14 Recesso dal Contratto da parte del Committente.

È esclusa il diritto della Parti di recedere dal Contratto.

Nel caso nel Contratto sia convenuta la facoltà del Committente di recedere dal Contratto, egli dovrà darne congrua motivazione all'Assuntore. In tal caso l'Assuntore avrà diritto al pagamento dei lavori Attività di Manutenzione eseguite e/o in corso di esecuzione alla data di efficacia del recesso, unitamente:

- (i) al rimborso di ogni costo e/o spesa sostenuta, e
- (ii) all'indennizzo di ogni onere sostenuto in conseguenza del recesso esercitato, e
- (iii) ad un indennizzo corrispondente al cinquanta per cento (50%) del mancato guadagno per le Attività di Manutenzione non realizzate.

Art. 15) - Rispetto dell'ambiente**13.1) Rimozione e smaltimento dei (a) rifiuti, e (b) Apparecchiature RAEE.**

(a) I rifiuti, derivanti dalle attività affidate all'Assuntore, saranno gestiti nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili; in ogni caso si dovranno applicare le seguenti disposizioni:

- (i) Rifiuti derivanti da attività di manutenzione Si configurano come rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di manutenzione i materiali quali stracci, contenitori dei liquidi per la pulizia, residui di cablaggio (fascette, capicorda, spezzoni di filo.). In merito ai liquidi per la pulizia l'Assuntore utilizzerà prodotti di tipo "ecologico" come specificato nelle schede del produttore di volta in volta menzionato. Tali rifiuti sono da ritenere prodotti dall'Assuntore; il Committente, su richieste dell'Assuntore dovrà mettere a disposizioni locali per depositi temporanei di modesta entità;
- (ii) Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi Nell'ambito del Contratto l'Assuntore potrebbe essere incaricato della gestione dello smaltimento di apparecchiature elettriche classificabili con i CER 160214 o 160213 o di gas SF6 in contenitori a pressione classificabile con il CER 160505 o semplicemente del recupero di gas SF6 decomposto. Tali rifiuti devono intendersi prodotti dal Committente.

In ogni caso l'Assuntore potrà subappaltare a società iscritte all'Albo Gestori Ambientali le attività di gestione, trasporto e smaltimento, nel rispetto delle leggi vigenti.

(b) Per le apparecchiature professionali elettriche ed elettroniche di seguito, "RAEE" rientranti nella Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012, "Pile ed Accumulatori" di cui alla Direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006, integrata dalla Direttiva 2013/566UE del 10 dicembre 2013, unitamente alle relative norme attuative, la responsabilità organizzativa e finanziaria della rimozione ed avviamento al corretto smaltimento dei relativi rifiuti derivanti passa in capo all'acquirente diretto (Committente), che la accetta. La mancata osservanza di tali obblighi da parte della Committente potrebbe comportare l'applicazione, tra le altre, delle sanzioni penali previste da ciascuno stato membro dell'Unione Europea.

13.2) Disposizioni applicabili alle sostanze chimiche REACH

13.2.1) Per gli "articoli" (Parti di Ricambio) consegnate successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze candidate soggette ad autorizzazione, secondo i termini del Regolamento REACH n. 1907/2006 e relativi aggiornamenti, ed in conformità all'Articolo 33, comma 1, di tale Regolamento, attraverso il sito web www.schneider-electric.com, vengono fornite indicazioni della presenza o meno di dette sostanze in una concentrazione superiore alla percentuale in peso dello 0,1% (P/P) rapportata al peso totale, per essere certi che tale Prodotto sia utilizzato in assoluta sicurezza.

13.2.2) L'Assuntore garantisce che le sostanze, da sole o contenute in preparazioni o Parti di Ricambio da esso inseriti nel processo di produzione in questione, sono state usate in conformità con le disposizioni regolanti la loro registrazione, autorizzazione e restrizione.

Art. 16 Limitazione di Responsabilità

Le responsabilità dell'Assuntore sono circoscritte agli obblighi definiti nel Contratto. Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel Contratto, fatte salve le disposizioni di inderogabili di legge, le responsabilità dell'Assuntore per danni, spese o pretese derivanti da o comunque connessi con il Contratto, in ogni caso:

- (i) devono intendersi limitate al danno emergente che sia conseguenza diretta ed immediata di un evento risarcibile, restando esclusa la risarcibilità di mancati guadagni, di danni consequenziali, o indiretti, o immateriali;
- (ii) e devono intendersi limitate in aggregato ad un ammontare non superiore all'importo complessivo del Contratto.

La parte che invoca una qualche responsabilità dell'altra, nell'ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.

Il Committente si impegna ad informare tempestivamente l'Assuntore nel caso si verificano situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.

Art. 17 FORZA MAGGIORE

17.1 Costituiscono casi di forza maggiore (Forza Maggiore) qualsiasi evento ed ogni correlato effetto al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, inclusi ma non limitatamente a:

- (i) guerre (dichiarate o meno), atti di stranieri, ostilità, ribellioni, terrorismo, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato o guerra civile;
- (ii) ritrovamento di munizioni di guerra, esplosivi, radiazioni ionizzanti o contaminazioni da radioattività;
- (iii) sommossa, agitazioni o disordini, fatta eccezione per quelli limitati ai dipendenti dell'Assuntore;
- (iv) atti di vandalismo, furti, danneggiamenti;
- (v) eventi naturali distruttivi quali terremoti, tempeste, tempeste di sabbia, uragani, tifoni, attività vulcaniche, o inondazioni, o eventi naturali non ordinari
- (vi) eventi che non consentono di eseguire i lavori in conformità con le norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- (vii) qualsiasi controversia sindacale;
- (viii) difficoltà di approvvigionamento di componenti o materie prime;
- (ix) atti o omissioni di Autorità o enti terzi abilitati da norme di legge.

17.2 Nessuna Parte potrà essere considerata inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto nella misura in cui l'adempimento di tali obbligazioni è impedita da qualsiasi circostanza di Forza Maggiore intervenuta successivamente all'entrata in vigore del Contratto.

La Parte che ritiene essere intervenuta una circostanza di Forza Maggiore la quale possa avere conseguenze sui sugli obblighi assunti, dovrà prontamente notificarlo all'altra Parte.

17.3 Qualora le circostanze di Forza Maggiore continuino per un periodo superiore a 90 giorni, ciascuna parte avrà titolo di invocare la risoluzione del Contratto decorsi 15 giorni di preavviso. Se alla data di scadenza del periodo di 15 giorni le circostanze di forza maggiore sono ancora in essere il Contratto dovrà intendersi risolto.

17.4 Qualora il Contratto venisse risolto in conformità alla presente Clausola, l'Assuntore dovrà ricevere il pagamento dei corrispettivi relativi alle Opere effettuate fino alla data di efficacia della risoluzione, unitamente ai ragionevoli costi di smobilitazione dal sito dei beni e del personale utilizzato per la realizzazione delle prestazioni nell'ambito dei Documenti Contrattuali.

Art. 18 Salvaguardia

L'eventuale invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali di fornitura, non pregiudicherà, o sminuirà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni; l'Assuntore e il Committente si impegnano fin da ora a sostituire le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, ovvero

impraticabili, con altra disposizione aventi il medesimo fine e dagli effetti analoghi.

Art. 19 Cessione dei crediti, del Contratto

I crediti derivanti dal Contratto sono cedibili da parte dell'Assuntore, anche parzialmente.

Il Contratto non è cedibile da parte del Committente senza il preventivo assenso scritto della Committente.

Art. 20 Riservatezza

20.1 Con il termine informazioni confidenziali (per il seguito: Informazioni Confidenziali) s'intendono tutte le informazioni, di qualsiasi forma o natura, che ciascuna Parte fornisce alla controparte durante il periodo di esecuzione del Contratto e che (i) sono state contrassegnate come riservate; o (ii) sono di natura tale che una società del settore di riferimento le tratterebbe come riservate in circostanze simili.

20.2 Senza limitazione alcuna degli obblighi gravanti sulle Parti ai sensi dei Documenti Contrattuali, ciascuna Parte dovrà:

- a. ricevere le Informazioni Confidenziali sotto il vincolo di massima riservatezza, non rivelarle a terzi ed usarle solo in connessione con l'adempimento dei propri obblighi previsti dai Documenti Contrattuali;
- b. limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali ai suoi dipendenti, sue società controllate e controllanti, suoi subappaltatori e fornitori che avranno la necessità di conoscere le stesse per l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi dei Documenti Contrattuali, garantendo che questi siano vincolati da termini di riservatezza analoghi a quelli previsti dalla presente Clausola;
- c. riconoscere che tutte le Informazioni Confidenziali, comprese le eventuali copie, rapporti o riassunti che contengono tali Informazioni Confidenziali (a prescindere dal relativo supporto) rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate.

20.3 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Clausola non si applicano a qualsiasi Informazione Confidenziale che:

- a. era in possesso della Parte ricevente prima della divulgazione della stessa da parte della Parte che l'ha rivelata e non è stata acquisita dalla Parte che l'ha rivelata, o
- b. è ovvero è stata acquisita da soggetti terzi, non gravati da obblighi di confidenzialità in relazione alla stessa, o
- c. è ovvero è diventata di dominio pubblico, per causa non imputabile alla violazione di obblighi di confidenzialità gravanti sulla Parte ricevente.

Specifiche Informazioni Confidenziali comunicate alla Parte ricevente non ricadranno nelle eccezioni di cui sopra per il solo fatto che sono riconducibili ad informazioni più generiche che sono ovvero diventeranno (i) di pubblico dominio, ovvero (ii) nel precedente possesso della Parte ricevente.

20.4 Le disposizioni della presente Clausola saranno efficaci per cinque (5) anni dopo (i) la scadenza del Contratto - per qualsiasi ragione - ovvero (ii) la risoluzione del Contratto.

Art. 21 Legge applicabile e foro competente.

21.1 Il Contratto ed ogni rapporto conseguente è disciplinato dalla legge italiana, con l'esclusione delle norme di diritto internazionale privato che regolano il conflitto tra leggi.

21.2 Per ogni controversia tra il Committente e l'Assuntore derivante o connessa con l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo, con esclusione di qualsiasi foro concorrente.

Art. 22 Codice Etico

Il Committente prende atto che l'Assuntore ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l'esigenza del puntuale rispetto della normativa vigente, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico - comportamentale.

In tal senso l'Assuntore ha approvato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed un Codice Etico.

Il Committente dichiara pertanto di agire nello svolgimento delle proprie attività e quindi anche nello svolgimento del Contratto, in conformità alla normativa vigente sia di rango legislativo che

regolamentare, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico - comportamentale, nonché di condividere e rispettare il Codice Etico della Schneider Electric Electric approvato dall'Assuntore disponibile sul suo sito web della Schneider Electric (Codice Etico).

Il Committente si asterrà dall'assumere comportamenti contrari al Codice Etico nell'esecuzione del Contratto, assumendo altresì l'impegno, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a farlo rispettare dai propri dipendenti e collaboratori.

Il Venditore potrà risolvere di diritto il Contratto nel caso in cui venga a conoscenza del mancato rispetto da parte del Committente o di suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, delle dichiarazioni contenute nel presente articolo.

Art. 23 Accettazione specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, 1 e 2 comma del Codice Civile l'Acquirente dichiara di avere letto e altresì approva e accetta specificamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali:

Schneider Electric S.p.A.

fine testo

Al. B alla Delib. N. 1002
del 17 APR. 2018 al. N. (10)

Life Is On

Schneider
Electric

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI

c.a.

data : 08/04/2019
v.rif :
n.rif : OP-190327-8345476/ft

Oggetto : Offerta per intervento tecnico per prova cavi MT e verifica funzionale quadri SM6.

Con riferimento ed in risposta alla Vostra richiesta, Vi trasmettiamo di seguito la nostra migliore offerta tecnico-economica, nella speranza di soddisfare le vostre attese.

Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

Schneider Electric S.p.A.

Schneider Electric SpA

Funzionario di Vendita
Giovan Battista Fadda
Tel: 329 9020735
Giovan-battista.fadda@se.com

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 Stezzano (BG)
Tel. 035 415 1111
Fax 035 415 3200
Centro Supporto Cliente
011 407 3333

Capitale Sociale 34.000.000,00 €
Iscritta al R.I. di Bergamo al n.288118
Codice Fiscale 00509110011
Partita IVA 02424870166
Società con unico socio
Diretta e coordinata da Schneider Electric S.A.
Nazionale Pile IT09060P00000117

schneider-electric.com

CONTENUTI

1	PREMESSE	1
2	OGGETTO DELLA FORNITURA E DELLE PRESTAZIONI	1
3	OFFERTA COMMERCIALE	1
3.1	Prezzo	1
3.2	Modalità di fatturazione	1
3.3	Termini e modalità di pagamento	1
3.4	Garanzie	2
3.5	Termini di realizzazione delle Prestazioni	2
3.6	Entrata in vigore del contratto	2
3.7	Validità dell'offerta	2
4	SUBAPPALTO	2
5	RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	2
6	RESPONSABILITA'	2
7	ACCETTAZIONE SPECIFICA	3
8	CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	4

1 PREMESSE

1.1. Scopo della fornitura

La presente Offerta definisce le condizioni tecnico-economiche per la realizzazione della prova cavi MT e verifica funzionale delle celle **DM1A** dei quadri **SM6** delle Cab. **ST1-ST2-ST3** presso l'impianto "dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu" di Cagliari.

1.2 Elementi base di valutazione

La presente offerta è stata predisposta sulla base del documento NHJC232262 - MPS-PRIME ns. rif. 8510023122, elaborato dal ns. personale tecnico successivamente al sopralluogo del 21/01/2019.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA E DELLE PRESTAZIONI

2.1 La presente Offerta stabilisce le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di:

Pos	Descrizione	Q.tà
1	Intervento in sito di 1 giornata ns. personale tecnico per le attività di "prova di isolamento cavi MT", esame a vista e verifica funzionale delle celle DM1A delle Cabine ST1-ST2-ST3 .	1

2.2 Questa offerta è valida per la fornitura di servizi in accordo alle quantità specificate. In generale, tutti i materiali e servizi non esplicitamente menzionati nell'offerta non sono inclusi.

2.3 Nel caso di disposizioni contraddittorie e/o incompatibili tra l'offerta commerciale ed i suoi allegati, le parti fin da ora convengono che si dovranno ritenere valide e vincolanti in ordine di prevalenza:

- l'offerta commerciale;
- eventuali allegati tecnici;
- le condizioni generali di fornitura Schneider Electric S.p.A. allegate alla presente.

3 OFFERTA COMMERCIALE**3.1 Prezzo**

Per la realizzazione delle prestazioni di cui alla presente offerta, i prezzi sono i seguenti:

Pos.	Descrizione	Qt.à	Prezzo Unit. (€)	Totale (€)
1	Noleggio strumentazione prova cavi MT	1	150,00	150,00
2	Intervento tecnico viaggio A/R compreso	1	2.200,00	2.200,00
3	Oneri per la sicurezza	1	00,00	00,00
				2.350,00

L'inattività di nostri tecnici dovuta ad eventuali interruzioni nello svolgimento delle prestazioni per cause a noi non imputabili (ritardato inizio, anticipata interruzione o sospensione dei lavori), sarà remunerata applicando le tariffe indicate nel "listino prezzi manodopera per interventi tecnici" in vigore al momento dell'intervento.

I prezzi si intendono IVA esclusa.

3.2 Modalità di fatturazione

La fatturazione delle prestazioni avverrà al completamento dell'intervento

3.3 Termini e modalità di pagamento

%	Modalità di rateizzazione	Termine pagamento	Modalità pagamento
100	Fine lavori	Vs. solito	Vs. solito

3.4 Garanzie

L'Assuntore, in riferimento alle specifiche tecniche dichiarate, garantisce che le Attività di Manutenzione realizzate siano esenti da vizi e conformi a quanto previsto nel Contratto per un periodo di sei mesi a partire dalla loro esecuzione.

3.5 Termini di realizzazione delle Prestazioni

La data di inizio dell'intervento sarà da concordare dopo l'emissione del vostro ordine di acquisto.

3.6 Entrata in vigore del contratto

Una volta ricevuta la vostra accettazione della presente offerta, la conclusione dell'accordo sarà in ogni caso subordinata alla nostra conferma d'ordine nei termini ivi indicati.

3.7 Validità dell'offerta

La presente offerta si intende valida per 30 giorni.

4 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto senza preventiva autorizzazione, fatte salve le informazioni dovute per legge. Nel caso il Contratto sia qualificabile come subappalto nel contesto di un appalto pubblico, il Committente ha l'obbligo di informare l'Assuntore e dovrà farsi carico di ogni onere e responsabilità in ordine all'ottenimento delle richieste autorizzazioni, manlevando da ogni sanzione e responsabilità l'Assuntore.

5 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

In assenza di diverse indicazioni da parte del Cliente, i lavori si intendono disciplinati da quanto previsto all'art.26 D. Lgs. 81/2008.

Con riguardo agli impianti/apparecchiature sulle quali è previsto l'intervento di ns. personale tecnico, sarà cura onere e responsabilità del Cliente mettere in sicurezza il sito e mettere in sicurezza le apparecchiature effettuando le opportune manovre. In particolare il Cliente dovrà:

- (i) informare Schneider Electric dei rischi generali e specifici; in particolare, inviando prima della conclusione del contratto il DUVRI o altra documentazione equivalente ai sensi di legge;
- (ii) informare la Schneider Electric circa lo stato delle alimentazioni, provvedendo al loro distacco/interruzione se pattuito o richiesto dalle norme, ed in generale alla messa fuori servizio delle apparecchiature e dei dispositivi correlati;
- (iii) assicurare la presenza di proprio personale specializzato nel luogo ove si svolge l'intervento.

Nel caso di mancata osservanza di tali disposizioni Schneider Electric potrà sospendere le attività e/o risolvere il contratto, salvo ogni diritto per maggiori costi o danni.

6 RESPONSABILITA'

Le responsabilità dell'Appaltatore, fatte salve le disposizioni di inderogabili di legge, sono circoscritte agli obblighi definiti nel Contratto, ed in ogni caso:

- (i) devono intendersi limitate al danno emergente che sia conseguenza diretta ed immediata di un evento risarcibile, restando esclusa la risarcibilità di mancati guadagni, di danni consequenziali, o indiretti, o immateriali;
- (ii) e devono intendersi limitate in aggregato ad un ammontare non superiore all'importo complessivo del Contratto.

La parte che invoca una qualche responsabilità dell'altra, nell'ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.

Il Committente si impegna ad informare tempestivamente l'Appaltatore nel caso si verificano situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.

7 ACCETTAZIONE SPECIFICA

Le Parti pur dandosi atto che la presente scrittura privata è stata oggetto di preventiva e specifica negoziazione in tutte le sue clausole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, 1 e 2 comma del Codice Civile, il Committente dichiara di avere esaminato e specificatamente accettato:

- a) le seguenti clausole del Contratto: art.3.6) Entrata in vigore; art.6) Responsabilità.
- b) le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Appalto di Servizi di cui al successivo punto 8) :Art. 3.5, 3.6 dell'art. 3 Standards tecnici applicabili, attività di Manutenzione, manutenzione straordinaria, manutenzioni escluse, manutenzioni "full risks"; Art.7) Proprietà Industriale e diritto d'autore. Art. 8.2), 8.3) Consegna delle Attività di Manutenzione, Penali. Art. 12) Garanzie. Art. 13.4) Variabilità Prezzi e facoltà di recesso. Art. 13.2) Sospensione esecuzione per inadempimento. Art. 14) Recesso Dal Contratto da parte del Committente. Art. 16) Limitazione di Responsabilità. Art. 17) Forza Maggiore. Art. 21) Legge Applicabile e Foro Competente

(firma per accettazione specifica del
Committente)

8 CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.

Art. 1 Ambito di applicazione delle condizioni generali di fornitura per contratti di appalto di servizi di manutenzione, conclusione del contratto.

1.1 Le presenti Condizioni Generali di fornitura per contratti di appalto di servizi (per il seguito: **Condizioni Generali**) si applicano a tutti i contratti di appalto di servizi e/o ai relativi ordini di acquisto conclusi (per il seguito: **Contratto/i**) per la realizzazione e/o la fornitura di prodotti, di servizi, di software, di parti di ricambio, di volta in volta configurate come indicato nell'art. 3 (per il seguito: **Attività di Manutenzione**), stipulati dalla Schneider Electric S.p.A. (per il seguito: **Schneider Electric e/o Assuntore**) con un acquirente dei servizi (per il seguito: **Committente**).

1.2 I documenti contrattuali che disciplinano l'esecuzione da parte dell'Assuntore delle Attività di Manutenzione sono indicati nel Contratto (per il seguito: **Documenti Contrattuali**); le eventuali incoerenze, differenze o lacune tra i vari Documenti Contrattuali saranno risolte applicando il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Contratto;
- 2) Specifiche Tecniche e nome/prescrizioni particolari, Programma Lavori;
- 3) Condizioni Generali Schneider Electric S.p.A. di servizi di manutenzione.

Art. 2 Autonomia dell'Assuntore

2.1 Le Attività di Manutenzione previste nel Contratto saranno eseguite dall'Assuntore con propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, senza alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei confronti del Committente.

2.2 Con il Contratto l'Assuntore:

- assume la responsabilità afferente alla realizzazione delle Attività di Manutenzione specificamente indicate nel Contratto;
- dichiara di disporre – direttamente o indirettamente - dei mezzi (inclusi i mezzi finanziari) e dell'organizzazione necessari per eseguire le prestazioni oggetto del Contratto;
- si impegna a coordinare, ove necessario, le proprie attività con quelle svolte dal Committente sulla base delle informazioni da questi fornitegli;
- si impegna a comunicare al Committente l'insorgere di eventuali fatti e circostanze che impediscano la realizzazione delle Attività di Manutenzione nei termini e alle condizioni contrattuali.

Art. 3 Standards tecnici applicabili, Attività di Manutenzione, manutenzione straordinaria, manutenzioni escluse, manutenzioni "full risks" – Dati tecnici.

3.1 Ai fini dell'interpretazione delle presenti condizioni generali di appalto di servizi di manutenzione ed alla conseguente loro applicazione, fatte salve le disposizioni di legge, si deve fare riferimento agli standard tecnici delle norme UNI e CEI.

3.2 Salvo diverse pattuizioni scritte nel Contratto, per attività di manutenzione si deve intendere la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il **ciclo di vita** di un'entità, volte a mantenerla e riportarla in uno stato in cui possa eseguire la **funzione richiesta, fatte salve le esclusioni espressamente indicate**.

3.3 In particolare la **manutenzione straordinaria** è riferita al ripristino di una funzione richiesta di una entità seguito alla cessazione dell'attività dell'entità medesima ad eseguire la funzione richiesta (**guasto**); quindi si tratta di interventi non programmati.

L'attività di manutenzione straordinaria è conseguente ad eventi di guasto intrinsecamente correlati alle funzioni richieste (funzionalità) dell'entità (prodotto/sistema) nell'ambito del suo ciclo di vita.

3.4 Alla luce degli standard tecnici, i guasti derivanti da eventi accidentali estranei al funzionamento dei componenti nel corso del loro ciclo di vita non sono ricompresi nelle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3.5 Nessun obbligo o responsabilità potrà essere imputata all'Assuntore in relazione alle "Attività di Manutenzione Escluse" indicate nel Contratto.

In ogni caso, salvo diverse pattuizioni scritte contenute nel Contratto, devono sempre ritenersi escluse le attività e le conseguenti responsabilità inerenti:

- (i) La sostituzione di elementi consumabili necessari per il normale funzionamento (batterie, stampabili, carburanti, inchiostri, gas, e similari);
- (ii) L'esercizio di impianti;
- (iii) La custodia e/o la vigilanza (guardiania) di impianti;
- (iv) Ogni adempimento economico e finanziario inerente l'esercizio di impianti;
- (v) Ogni adempimento societario e/o amministrativo e/o fiscale inerente gli impianti;
- (vi) la stipula di polizze assicurative *all risks property*

3.6 Qualora nel Contratto vengano concordate Attività Manutentive ordinarie o straordinarie con corrispettivi determinati a corpo (e.g.: omnicomprensivi/tutto compreso/full risks, e similari diciture), è espressamente convenuto che tale qualificazione delle Attività di Manutenzione e/o del corrispettivo non troverà applicazione nel caso le attività richieste:

- (i) non siano correlate al ciclo di vita del prodotto/impianto;
- (ii) risultino senza fondamento o al di fuori delle procedure stabilite nel Contratto;
- (iii) siano derivanti - in tutto o in parte - da altri impianti non inclusi nelle Attività di Manutenzione;
- (iv) siano causate da un utilizzo improprio dell'impianto/apparecchiature, da imperizia, da negligenza, da mancato rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'uso dei sistemi/prodotti, incluse eventuali manomissioni o modifiche;
- (v) siano generate da eventi accidentali o da cause di forza maggiore.

Nell'ipotesi si verifichi una o più delle situazioni sopra descritte, l'Assuntore per le attività svolte avrà diritto al corrispettivo calcolato su misura sulla base dei prezzi unitari desumibili dal Contratto; salvi i casi di urgenza, l'Assuntore dovrà comunicare preventivamente al Committente la stima dei costi.

3.7 In nessun caso l'Assuntore è tenuto a fornire i propri piani di produzione e di sviluppo dei Prodotti, anche se i medesimi vengono consegnati corredati di diagramma di installazione. I disegni, documenti e codici che accompagnano i Prodotti o che eventualmente sono inviati al Committente separatamente restano di proprietà esclusiva dell'Assuntore, devono intendersi strettamente riservati e protetti ai sensi del successivo art. 7); precisamente, i documenti e/o le informazioni inviati separatamente devono intendersi qualificati come segreto aziendale ai sensi di legge.

3.8 L'Assuntore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche agli elementi costituenti le Attività di Manutenzione, per quanto concerne procedure, tecnologie, formato, forma, colore, dimensioni o materiali, rispetto alla rappresentazione, descrizione e alle specifiche degli stessi contenute nei suoi cataloghi e prospetti, inclusa la facoltà di cessarne la produzione, nella misura in cui tali modifiche non mutino sostanzialmente le prestazioni concordate con il Contratto.

3.9 L'Assuntore si riserva di apportare in qualunque momento delle modifiche ai propri prodotti o alle Attività di Manutenzione.

3.10 Il Committente garantisce la piena correttezza, accuratezza e completezza di tutti i dati, le informazioni, le analisi, i documenti e tutti gli altri elementi, comunicati – in qualsiasi forma ed in qualunque momento - dal Committente all'Assuntore, per disciplinare l'esecuzione delle Attività di Manutenzione (di seguito citati, per brevità, come "Dati").

3.11 L'Assuntore potrà avvalersi dei Dati al fine dell'esecuzione delle Opere, facendo totale affidamento sulla correttezza, accuratezza e completezza degli stessi. Fermo restando il fatto che l'Appaltatore non sarà in alcun modo obbligato alla verifica della correttezza, accuratezza e completezza dei Dati, qualora durante l'esecuzione delle Opere l'Assuntore individuasse eventuali errori, inesattezze, imprecisioni, difetti e non conformità dei Dati, l'Assuntore avrà diritto di ottenere l'integrazione e/o la correzione di tali Dati a cura e spese del Committente, unitamente ad adeguate modifiche, integrazioni

ed aggiustamenti delle disposizioni contrattuali su cui tali errori, inesattezze, imprecisioni, difetti e non conformità potranno avere un impatto, incluse, senza limitazione alcuna, quelle disciplinanti i prezzi ed i tempi di completamento delle Attività di Manutenzione.

Art. 4 Obblighi delle parti

4.1 L'Assuntore è tenuto ad eseguire le Attività di Manutenzione in conformità al Contratto; in particolare l'Assuntore per i propri dipendenti s'impegna:

- a corrispondere una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali di carattere collettivo in vigore per la categoria di appartenenza;
- a provvedere sotto la propria responsabilità alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per l'assistenza malattia e la previdenza sociale;

4.2 Il Committente dà espressamente atto che, nell'ambito del Contratto, la sua collaborazione con l'Assuntore è un elemento importante al fine di consentirle di realizzare le Attività di Manutenzione, e a tal fine il Committente s'impegna a collaborare in modo attivo e costante con l'Assuntore, ed in particolare dovrà:

- (i) informare l'Assuntore in ordine a Leggi, Regolamenti, norme o prescrizioni applicabili fornendo puntuali riferimenti;
- (ii) nominare un Responsabile del Contratto unico dotato di potere decisionale e di firma;
- (iii) procedere alle approvazioni, alle decisioni, che competono al Committente;
- (iv) fornire tutte le informazioni e di tutti i documenti tecnici/progettuali non di competenza dell'Assuntore ma utili o necessari;
- (v) notificare all'Assuntore tutte le anomalie riscontrate;
- (vi) assicurare il coordinamento con altri appaltatori o fornitori presenti nel sito;
- (vii) notificare all'Assuntore tutte le informazioni disponibili in ordine alla sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- (viii) Mettere a disposizione dell'Assuntore le Entità nei tempi programmati, e in modo continuativo. Ritardi o interruzioni superiori a due ore saranno addebitate alla Committente
- (ix) Presenziare alle Attività di Manutenzione con proprio personale

Art. 5 Varianti

5.1 Qualsiasi variante, in aumento o in diminuzione, delle Attività di Manutenzione stabilita nel Contratto dovrà essere preventivamente concordata per iscritto dalle parti.

5.2 Qualora l'Assuntore ritenesse che (a) un fattore tecnico non menzionato nei Documenti Contrattuali, e/o (b) un mutamento normativo intervenuto successivamente alla conclusione del Contratto, siano necessari per l'esecuzione delle Attività di Manutenzione e possano avere un impatto sulle obbligazioni su di lui gravanti:

- (i) informerà il Committente fornendo ragionevoli evidenze e fornendo preventivi ad un livello prezzi congruenti con quelli applicati nel Contratto.
- (ii) avrà diritto agli opportuni adattamenti, modifiche, integrazioni alle disposizioni dei Documenti Contrattuali,
- (iii) avrà diritto alle variazioni al corrispettivo qualora congruenti ai sensi del precedente punto (i) ed inferiori alla sua metà.

Nel caso la variante necessaria abbia un impatto superiore alla metà del corrispettivo e le parti non trovino un accordo, in tal caso ciascuna di esse potrà recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 14 secondo comma.

5.3 L'Assuntore è tenuto a segnalare gli eventuali ritardi rispetto agli impegni contrattuali derivanti dall'esecuzione delle varianti; con l'accettazione delle varianti da parte del Committente s'intenderanno automaticamente accettate le proroghe dei termini contrattuali di consegna, in misura corrispondente ai ritardi segnalati dall'Assuntore.

Il Committente è tenuto alla valutazione delle varianti ed eventuale accettazione scritta con tempi e modalità tali da non compromettere il rispetto degli obblighi contrattuali e da non determinare costi accessori per l'Assuntore.

Con l'accettazione delle varianti da parte del Committente s'intenderanno automaticamente prorogati i termini contrattuali di consegna, in misura proporzionale all'entità delle varianti.

5.4 In qualsiasi momento e senza l'approvazione del Committente, l'Assuntore ha il diritto di modificare la quantità e / o la qualità degli strumenti, dei materiali e dei beni da utilizzare per la realizzazione delle Attività di Manutenzione, a condizione che tali modifiche non pregiudichino le caratteristiche delle medesime, così come definiti nei Documenti Contrattuali.

Art. 6 Parti di ricambio

6.1) La consegna, la fatturazione e il pagamento delle parti di ricambio avverrà nei termini e alle condizioni stabilite nel Contratto, o in mancanza di disposizioni saranno convenute di volta in volta.

Qualora il Committente non fosse in grado di ricevere le parti di ricambio approntate dall'Assuntore, quest'ultimo potrà procedere alla fatturazione delle medesime, trattenendole in deposito a custodia; tale deposito sarà gratuito per la durata di sette giorni, trascorsi i quali diventerà oneroso.

6.2) Fatto salvo quanto espressamente stabilito nel Contratto, l'Assuntore non assume ulteriori responsabilità in ordine alla fornitura, alla consegna, alla gestione, delle parti di ricambio. Sarà cura onere e responsabilità del Committente approntare un magazzino di pezzi di ricambio appropriato rispetto al livello di continuità del servizio richiesto.

In particolare, fatto salvo quanto convenuto per iscritto nel Contratto, l'Assuntore non assume obblighi in ordine alla reperibilità o alla disponibilità di pezzi di ricambio.

Art. 7 Proprietà Industriale e Diritto d'Autore

7.1) I diritti afferenti a (i) qualsiasi invenzione, brevettata o meno, marchi, segni distintivi, disegni e modelli, informazioni aziendali segrete, tecnologia o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale, nonché, (ii) qualsiasi diritto d'autore, opera dell'ingegno, programmi per elaboratore, banche dati, disegni industriali o ogni altro diritto tutelabile ai sensi delle leggi sul diritto d'autore, applicabili o sviluppate con riferimento alle Attività di Manutenzione, - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - su prodotti, parti di ricambio, soluzioni tecniche, servizi, processi gestionali/industriali, attività, firmware, software, metodologie, schemi, formule, algoritmi, progetti, disegni tecnici, strumenti, manuali, relazioni, schede tecniche, specifiche, prototipi o campioni, registri e documentazione in generale, in nessun caso possono ritenersi trasferiti al Committente, restando l'Assuntore pieno ed esclusivo titolare dei medesimi.

Il Committente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d'autore trasmessi dall'Assuntore, ai sensi delle leggi applicabili, diventa titolare di semplici diritti d'uso, personali, non trasferibili e non esclusivi; il Committente s'impegna espressamente a non far uso di tali diritti e/o informazioni ricevute dall'Assuntore per scopi diversi da quelli strettamente correlati alle normali Attività di Manutenzione e alle normali operazioni conseguenti.

7.2) I termini e le condizioni per l'uso del software e dei database eventualmente messi a disposizione (per il seguito: Software) sono specificati nelle licenze che li accompagnano. Salve diverse disposizioni contenute nelle licenze d'uso appena menzionate, il Software, quale programma autonomamente eseguibile o inglobato nei prodotti o nelle soluzioni tecniche implementate con le Attività di Manutenzione, viene concesso in uso al Committente a titolo di diritto personale limitato, non trasferibile, non esclusivo; il Committente è obbligato a farne un uso limitato all'ambito dell'utilizzo dei prodotti o delle soluzioni tecniche implementate con le Attività di Manutenzione in modo conforme alla loro destinazione.

7.3) Il committente si impegna ad attenersi ai termini ed alle condizioni delle istruzioni per l'uso del Software o dei prodotti o in genere della tecnologia fornita dall'Assuntore e contenute nella documentazione resa disponibile.

Ne consegue che il Committente, con riferimento ai diritti di proprietà industriale ed al diritto d'autore trasmessi dall'Assuntore, a titolo esemplificativo rimane obbligato:

- a) a non copiare, riprodurre, decompilare, effettuare operazioni di ingegnerizzazione inversa, smontare o

altrimenti cercare di ricostituire il codice sorgente del Software o delle tecnologie del Venditore.

- b) a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente ai fini del funzionamento e della manutenzione dei Prodotti.
- c) a non eseguire, fabbricare, riprodurre, direttamente o indirettamente prodotti, pezzi di ricambio, Software, incluse le metodologie proprietarie.

Art. 8 Consegna delle Attività di Manutenzione – penali

8.1 Nei termini e condizioni stabilite nel Contratto l'Assuntore procederà alla predisposizione di verbali di intervento; tali verbali saranno comunicati al Committente, e si intenderanno accettati se non contestati entro il termine perentorio di 60 giorni.

8.2 Nel caso sia previsto un collaudo e/o una messa in servizio, l'ultimazione delle Attività di Manutenzione si intende effettuata, anche agli effetti del computo di eventuali penalità, alla data della comunicazione dell'Assuntore di Attività pronte per il collaudo.

Ove, entro dieci giorni da tale comunicazione e/o dalla messa in servizio il Committente non intervenga per assistere al collaudo, l'Assuntore s'intende automaticamente autorizzato ad effettuare le operazioni previste in assenza del Committente ed alla sua ultimazione ad emettere regolare fattura. Nel caso siano richieste prove di tipo, queste saranno effettuate a spese del Committente.

8.3 Qualora nel contratto a carico dell'Assuntore vengano stabilite delle penali, in ogni caso l'importo massimo delle medesime non potrà superare il dieci per cento (10%) del corrispettivo e dovrà ritenersi escluso il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 9 Sicurezza e prevenzione degli infortuni

Sarà cura onere e responsabilità del Committente mettere in sicurezza il sito e le apparecchiature nel/sulle quale/i è previsto l'intervento dell'Assuntore; in particolare il Committente dovrà informare l'Assuntore dei rischi generali e specifici, provvedere all'eventuale distacco delle alimentazioni, ed in generale alla messa fuori servizio delle apparecchiature e dei dispositivi tecnici correlati.

In ogni caso il Committente dovrà assicurare la presenza di proprio personale specializzato nel luogo dove si svolge l'intervento.

L'Assuntore redigerà un piano di sicurezza per l'esecuzione delle proprie attività in conformità alle vigenti normative; Prima dell'inizio delle attività la Committente provvederà a verbalizzare lo scambio di informazioni tra la Committente e l'Assuntore relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Qualora le Attività di Manutenzione siano realizzate, totalmente o parzialmente, nell'ambito di cantieri che siano nella disponibilità del Committente, quest'ultimo dovrà fornire ogni idonea informazione all'Assuntore in ordine all'applicabilità o meno del titolo IV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., e dovrà proporre al Committente un quadro completo di riferimento in ordine a ruoli, incarichi, e coordinamento degli appaltatori, nonché in ordine alla predisposizione dei piani di sicurezza.

Art. 10 Subappalto

È ammesso il subappalto senza preventiva autorizzazione, fatte salve le informazioni dovute per legge.

Nel caso il Contratto sia qualificabile come subappalto nel contesto di un appalto pubblico, il Committente ha l'obbligo di informare l'Assuntore e dovrà farsi carico di ogni onere e responsabilità in ordine all'ottenimento delle richieste autorizzazioni, manlevando da ogni sanzione e responsabilità l'Assuntore.

Art. 11 Assicurazioni

11.1 In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) per tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, l'Assuntore dovrà stipulare con compagnie di assicurazione di rilevanza nazionale le polizze assicurative Responsabilità Civile Terzi e Prodotto (RCTP) con massimali adeguati.

11.2 Le suddette polizze dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata delle Attività di Manutenzione, compresi i collaudi e fino all'accettazione definitiva.

Art. 12 Garanzie

12.1 L'Assuntore, in riferimento alle specifiche tecniche dichiarate, garantisce che le Attività di Manutenzione realizzate siano esenti da vizi e conformi a quanto previsto nel Contratto fino alla scadenza del periodo di garanzia ivi stabilito. In ogni caso la garanzia dell'Assuntore non si estende alle Attività di Manutenzione e/o ai prodotti/realizzazioni che risultino non conformi, difettosi e/o danneggiati, a causa:

- (i) di modifiche, di installazioni, aggiunte o varianti, eseguite da parte della Committente o da suoi incaricati;
- (ii) di interferenze o disallineamenti con prodotti o software della Committente o di terze parti, non parametrizzati/interfacciati/forniti dall'Assuntore.
- (iii) di condizioni operative differenti rispetto a quanto indicato nel Contratto o comunque da quanto indicato nelle specifiche tecniche dell'Assuntore;
- (iv) di imperizia, di negligenza, di mancato rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nei manuali d'uso o nelle schede tecniche per l'uso dei sistemi/prodotti, incluse eventuali manomissioni/modifiche;
- (v) di attività manutentive, di riparazione di qualsiasi natura svolte dal Committente o da terzi;
- (vi) del naturale logoramento o dall'uso;
- (vii) di eventi accidentali o di cause di Forza Maggiore

12.2 I lavori e/o le prestazioni inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia sono, a giudizio dell'Assuntore, eseguite nei tempi e nelle modalità ritenute opportune e ragionevoli secondo le disponibilità e le circostanze del caso. Le parti sostituite restano di proprietà dell'Assuntore e possono da questi essere asportate.

In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui al secondo capoverso dell'art. 1667 C.C.

12.3 L'intervento in garanzia da parte dell'Assuntore rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Committente.

Art. 13 Corrispettivo delle Attività di Manutenzione, modalità di pagamento.

13.1 I corrispettivi sono quelli espressamente indicati nel Contratto, al netto di IVA.

I pagamenti verranno effettuati nei termini e modalità concordate per iscritto, diversamente si applicano i termini legali del D. Lgs. 231/2002.

In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una scadenza comporta la decadenza del termine anche per le altre, ai sensi dell'art. 1186 CC.

Qualora l'Assuntore fornisca congrue motivazioni e offra l'adempimento entro termini ragionevoli, eventuali ritardi nelle consegne delle Attività di Manutenzione non conferiscono al Committente il diritto di dilazionare/sospendere il pagamento oltre alle scadenze contrattuali.

13.2 In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre forniture/prestazioni di servizi) da parte del Committente, l'Assuntore si riserva di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita e in ogni caso, (i) può sospendere ogni e qualsiasi Attività di Manutenzione, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali, (ii) avrà diritto ad una proporzionale estensione dei termini contrattuali, all'indennizzo di eventuali costi/spese sostenuti, alle opportune integrazioni/modifiche ai Documenti Contrattuali.

13.3 Eventuali piani di pagamento dilazionati, concordati per iscritto o per fatti concludenti, non costituiscono novazione del contratto e/o rinuncia al credito, salvo espresso accordo scritto in tal senso.

13.4 Qualora su base annua (dodici mesi) si verificasse un incremento nell'indice ISTAT denominato FOI superiore al 2% l'Assuntore avrà la facoltà di:

- (i) chiedere per l'anno in corso un adeguamento del corrispettivo in funzione degli aumenti verificatisi,
- (ii) nel caso le Parti non trovino un accordo ai sensi del precedente punto (i), l'Assuntore potrà liberamente recedere dal Contratto con preavviso di tre mesi.

Art. 14 Recesso dal Contratto da parte del Committente.

È esclusa il diritto della Parti di recedere dal Contratto.

Nel caso nel Contratto sia convenuta la facoltà del Committente di recedere dal Contratto, egli dovrà darne congrua motivazione all'Assuntore. In tal caso l'Assuntore avrà diritto al pagamento dei lavori Attività di Manutenzione eseguite e/o in corso di esecuzione alla data di efficacia del recesso, unitamente:

- (i) al rimborso di ogni costo e/o spesa sostenuta, e
- (ii) all'indennizzo di ogni onere sostenuto in conseguenza del recesso esercitato, e
- (iii) ad un indennizzo corrispondente al cinquanta per cento (50%) del mancato guadagno per le Attività di Manutenzione non realizzate.

Art. 15) - Rispetto dell'ambiente

13.1) Rimozione e smaltimento dei (a) rifiuti, e (b) Apparecchiature RAEE.

(a) I rifiuti, derivanti dalle attività affidate all'Assuntore, saranno gestiti nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili; in ogni caso si dovranno applicare le seguenti disposizioni:

- (i) Rifiuti derivanti da attività di manutenzione Si configurano come rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di manutenzione i materiali quali stracci, contenitori dei liquidi per la pulizia, residui di cablaggio (fascette, capicorda, spezzoni di filo.). In merito ai liquidi per la pulizia l'Assuntore utilizzerà prodotti di tipo "ecologico" come specificato nelle schede del produttore di volta in volta menzionato. Tali rifiuti sono da ritenere prodotti dall'Assuntore; il Committente, su richieste dell'Assuntore dovrà mettere a disposizioni locali per depositi temporanei di modesta entità;
- (ii) Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi Nell'ambito del Contratto l'Assuntore potrebbe essere incaricato della gestione dello smaltimento di apparecchiature elettriche classificabili con i CER 160214 o 160213 o di gas SF6 in contenitori a pressione classificabile con il CER 160505 o semplicemente del recupero di gas SF6 decomposto. Tali rifiuti devono intendersi prodotti dal Committente.

In ogni caso l'Assuntore potrà subappaltare a società iscritte all'Albo Gestori Ambientali le attività di gestione, trasporto e smaltimento, nel rispetto delle leggi vigenti.

(b) Per le apparecchiature professionali elettriche ed elettroniche di seguito, "RAEE" rientranti nella Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012, "Pile ed Accumulatori" di cui alla Direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006, integrata dalla Direttiva 2013/566UE del 10 dicembre 2013, unitamente alle relative norme attuative, la responsabilità organizzativa e finanziaria della rimozione ed avviamento al corretto smaltimento dei relativi rifiuti derivanti passa in capo all'acquirente diretto (Committente), che la accetta. La mancata osservanza di tali obblighi da parte della Committente potrebbe comportare l'applicazione, tra le altre, delle sanzioni penali previste da ciascuno stato membro dell'Unione Europea.

13.2) Disposizioni applicabili alle sostanze chimiche REACH

13.2.1) Per gli "articoli" (Parti di Ricambio) consegnate successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze candidate soggette ad autorizzazione, secondo i termini del Regolamento REACH n. 1907/2006 e relativi aggiornamenti, ed in conformità all'articolo 33, comma 1, di tale Regolamento, attraverso il sito web www.schneider-electric.com, vengono fornite indicazioni della presenza o meno di dette sostanze in una concentrazione superiore alla percentuale in peso dello 0,1% (P/P) rapportata al peso totale, per essere certi che tale Prodotto sia utilizzato in assoluta sicurezza.

13.2.2) L'Assuntore garantisce che le sostanze, da sole o contenute in preparazioni o Parti di Ricambio da esso inseriti nel processo di produzione in questione, sono state usate in conformità con le disposizioni regolanti la loro registrazione, autorizzazione e restrizione.

Art. 16 Limitazione di Responsabilità

Le responsabilità dell'Assuntore sono circoscritte agli obblighi definiti nel Contratto. Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel Contratto, fatte salve le disposizioni di inderogabili di legge, le responsabilità dell'Assuntore per danni, spese o pretese derivanti da o comunque connessi con il Contratto, in ogni caso:

- (i) devono intendersi limitate al danno emergente che sia conseguenza diretta ed immediata di un evento risarcibile, restando esclusa la risarcibilità di mancati guadagni, di danni consequenziali, o indiretti, o immateriali;
- (ii) e devono intendersi limitate in aggregato ad un ammontare non superiore all'importo complessivo del Contratto.

La parte che invoca una qualche responsabilità dell'altra, nell'ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.

Il Committente si impegna ad informare tempestivamente l'Assuntore nel caso si verificano situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.

Art. 17 FORZA MAGGIORE

17.1 Costituiscono casi di forza maggiore (Forza Maggiore) qualsiasi evento ed ogni correlato effetto al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, inclusi ma non limitatamente a:

- (i) guerre (dichiarate o meno), atti di stranieri, ostilità, ribellioni, terrorismo, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato o guerra civile;
- (ii) ritrovamento di munizioni di guerra, esplosivi, radiazioni ionizzanti o contaminazioni da radioattività;
- (iii) sommossa, agitazioni o disordini, fatta eccezione per quelli limitati ai dipendenti dell'Assuntore;
- (iv) atti di vandalismo, furti, danneggiamenti;
- (v) eventi naturali distruttivi quali terremoti, tempeste, tempeste di sabbia, uragani, tifoni, attività vulcaniche, o inondazioni, o eventi naturali non ordinari
- (vi) eventi che non consentono di eseguire i lavori in conformità con le norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- (vii) qualsiasi controversia sindacale;
- (viii) difficoltà di approvvigionamento di componenti o materie prime;
- (ix) atti o omissioni di Autorità o enti terzi abilitati da norme di legge.

17.2 Nessuna Parte potrà essere considerata inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto nella misura in cui l'adempimento di tali obbligazioni è impedita da qualsiasi circostanza di Forza Maggiore intervenuta successivamente all'entrata in vigore del Contratto.

La Parte che ritiene essere intervenuta una circostanza di Forza Maggiore la quale possa avere conseguenze sui sugli obblighi assunti, dovrà prontamente notificarlo all'altra Parte.

17.3 Qualora le circostanze di Forza Maggiore continuino per un periodo superiore a 90 giorni, ciascuna parte avrà titolo di invocare la risoluzione del Contratto decorsi 15 giorni di preavviso. Se alla data di scadenza del periodo di 15 giorni le circostanze di forza maggiore sono ancora in essere il Contratto dovrà intendersi risolto.

17.4 Qualora il Contratto venisse risolto in conformità alla presente Clausola, l'Assuntore dovrà ricevere il pagamento dei corrispettivi relativi alle Opere effettuate fino alla data di efficacia della risoluzione, unitamente ai ragionevoli costi di smobilizzazione dal sito dei beni e del personale utilizzato per la realizzazione delle prestazioni nell'ambito dei Documenti Contrattuali.

Art. 18 Salvaguardia

L'eventuale invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali di fornitura, non pregiudicherà, o sminuirà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni; l'Assuntore e il Committente si impegnano fin da ora a sostituire le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, ovvero

impraticabili, con altra disposizione aventi il medesimo fine e dagli effetti analoghi.

Art. 19 Cessione dei crediti, del Contratto

I crediti derivanti dal Contratto sono cedibili da parte dell'Assuntore, anche parzialmente.

Il Contratto non è cedibile da parte del Committente senza il preventivo assenso scritto della Committente.

Art. 20 Riservatezza

20.1 Con il termine informazioni confidenziali (per il seguito: Informazioni Confidenziali) s'intendono tutte le informazioni, di qualsiasi forma o natura, che ciascuna Parte fornisce alla controparte durante il periodo di esecuzione del Contratto e che (i) sono state contrassegnate come riservate; o (ii) sono di natura tale che una società del settore di riferimento le tratterebbe come riservate in circostanze simili.

20.2 Senza limitazione alcuna degli obblighi gravanti sulle Parti ai sensi dei Documenti Contrattuali, ciascuna Parte dovrà:

- a. ricevere le Informazioni Confidenziali sotto il vincolo di massima riservatezza, non rivelarle a terzi ed usarle solo in connessione con l'adempimento dei propri obblighi previsti dai Documenti Contrattuali;
- b. limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali ai suoi dipendenti, sue società controllate e controllanti, suoi subappaltatori e fornitori che avranno la necessità di conoscere le stesse per l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi dei Documenti Contrattuali, garantendo che questi siano vincolati da termini di riservatezza analoghi a quelli previsti dalla presente Clausola;
- c. riconoscere che tutte le Informazioni Confidenziali, comprese le eventuali copie, rapporti o riassunti che contengono tali Informazioni Confidenziali (a prescindere dal relativo supporto) rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate.

20.3 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Clausola non si applicano a qualsiasi Informazione Confidenziale che:

- a. era in possesso della Parte ricevente prima della divulgazione della stessa da parte della Parte che l'ha rivelata e non è stata acquisita dalla Parte che l'ha rivelata, o
- b. è ovvero è stata acquisita da soggetti terzi, non gravati da obblighi di confidenzialità in relazione alla stessa, o
- c. è ovvero è diventata di dominio pubblico, per causa non imputabile alla violazione di obblighi di confidenzialità gravanti sulla Parte ricevente.

Specifiche Informazioni Confidenziali comunicate alla Parte ricevente non ricadranno nelle eccezioni di cui sopra per il solo fatto che sono riconducibili ad informazioni più generiche che sono ovvero diventeranno (i) di pubblico dominio, ovvero (ii) nel precedente possesso della Parte ricevente.

20.4 Le disposizioni della presente Clausola saranno efficaci per cinque (5) anni dopo (i) la scadenza del Contratto- per qualsiasi ragione – ovvero (ii) la risoluzione del Contratto.

Art. 21 Legge applicabile e foro competente.

21.1 Il Contratto ed ogni rapporto conseguente è disciplinato dalla legge italiana, con l'esclusione delle norme di diritto internazionale privato che regolano il conflitto tra leggi.

21.2 Per ogni controversia tra il Committente e l'Assuntore derivante o connessa con l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo, con esclusione di qualsiasi foro concorrente.

Art. 22 Codice Etico

Il Committente prende atto che l'Assuntore ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l'esigenza del puntuale rispetto della normativa vigente, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico - comportamentale.

In tal senso l'Assuntore ha approvato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed un Codice Etico.

Il Committente dichiara pertanto di agire nello svolgimento delle proprie attività e quindi anche nello svolgimento del Contratto, in conformità alla normativa vigente sia di rango legislativo che

regolamentare, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico - comportamentale, nonché di condividere e rispettare il Codice Etico della Schneider Electric Electric approvato dall'Assuntore disponibile sul suo sito web della Schneider Electric (Codice Etico).

Il Committente si asterrà dall'assumere comportamenti contrari al Codice Etico nell'esecuzione del Contratto, assumendo altresì l'impegno, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a farlo rispettare dai propri dipendenti e collaboratori.

Il Venditore potrà risolvere di diritto il Contratto nel caso in cui venga a conoscenza del mancato rispetto da parte del Committente o di suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, delle dichiarazioni contenute nel presente articolo.

Art. 23 Accettazione specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, 1 e 2 comma del Codice Civile l'Acquirente dichiara di avere letto e altresì approva e accetta specificamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali:

Schneider Electric S.p.A.

****fine testo****